

**AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Centrale  
Normativa e Contenzioso – Circolare n. 8/E del 13 marzo  
2009: Profili interpretativi emersi in occasione di  
incontri con la stampa specializzata.**

In questa Circolare, l’Agenzia delle Entrate riporta, raggruppate per argomento, le risposte fornite dalla scrivente in occasione dei recenti incontri con gli esperti della stampa specializzata, relative alle novità contenute nelle ultime disposizioni di legge approvate.

Noi ci limitiamo a riportare il solo punto 10.1, relativo alla registrazione degli atti di trasferimento delle quote di S.r.l.

*(Omissis)*

**10.1 Registrazione dell’atto di trasferimento di quote di S.r.l. -  
Deposito del solo supporto informatico**

**D.** *Si chiede se sia possibile semplificare la procedura di registrazione degli atti di cessione di quote di Srl formati ai sensi dell’articolo 36, comma 1-bis del D.L. 112/2008, rispetto a quanto indicato dalla circ. 58/E/2008, prevedendo che sia depositato presso l’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate solo il supporto informatico contenente il file sottoscritto con firma digitale. L’Ufficio potrebbe in tal caso stampare due copie cartacee del contratto direttamente dal file, evitando di dover verificare la conformità tra il testo sottoscritto con firma digitale e la copia cartacea presentata dal contribuente.*

**R.** L’articolo 36, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce, tra l’altro, che “L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici ...”.

La nuova modalità comporta la possibilità di sottoscrivere l’atto con firma digitale, avvalendosi degli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 31, comma 2-*quater* della legge 24 novembre 2000, n. 340 (vale a dire dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) alla trasmissione entro trenta giorni dello stesso documento informatico all’ufficio del registro delle imprese.

Con la circolare del 17 ottobre 2008, n. 58/E, è stato precisato che gli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata sono soggetti a registrazione in termine fisso, ai sensi dell’articolo 11, parte I, della tariffa allegata al Testo Unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

A tal fine, per quanto attiene la richiesta di registrazione degli atti scritti si osserva che l'articolo 11, terzo comma, del predetto TUR stabilisce che *“Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia ...”*.

Premesso che gli atti individuati dal comma 2 dell'articolo 11 del TUR sono gli atti pubblici e le scritture private autenticate presentate per la registrazione dai notai e da altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, si osserva che la presentazione all'Ufficio delle entrate di *“... due originali ovvero un originale e una fotocopia”* trova fondamento nel predetto articolo 11, comma 3, del TUR.

In ragione di tale prescrizione normativa, l'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni con la citata circolare, stabilendo che *“... l'imposizione dell'atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritto digitalmente deve aver luogo mediante presentazione ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate del modello di registrazione (mod. 69), allegando allo stesso il supporto di memorizzazione (es: CD o DVD) dell'atto firmato digitalmente dai contraenti, unitamente ad un esemplare in formato cartaceo”*.

In conclusione, alla luce delle precisazioni illustrate in precedenza, si confermano le conclusioni cui è pervenuta la scrivente con la circolare n. 58/E del 2008 nella materia in trattazione.

*(Omissis)*